

Quesito Comando

Il punto 7 della circolare in oggetto fornisce chiarimenti circa l'installazione nei locali di spettacolo e trattenimento di cucine alimentate a gas con densità non superiore a 0,8 purché le cucine siano installate in locali appositi, escludendo tra l'altro l'applicazione delle direttive tecniche di cui alla lettera/circolare n. 8242/4183 del 5/04/79.

Sembra, pertanto, completamente esclusa la possibilità di utilizzare cucine alimentate a gas con densità superiore a 0,8.

Tale esclusione però non è ben chiaro se sia da intendere riferita ad impianti di potenzialità complessiva superiore a 30.000 kcal/h o a qualsiasi tipo di impianto, purché alimentato a gas di densità superiore a 0,8.

Premesso che, a parere di questo Comando, un locale di pubblico spettacolo non dovrebbe risultare né contiguo, né sottostante, né sovrastante a locali nei quali risultano installati impianti utilizzanti g.p.l. e simili (inclusi impianti ad uso di abitazioni private) di qualsiasi potenzialità, si prega cortesemente di fornire chiarimenti in merito a quanto sopra esposto.

Risposta Ministero

E' pervenuta a questo Ministero, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 577/82, un quesito in merito alla utilizzazione presso locali di pubblico spettacolo, di cucine con bruciatori a gas con densità relativa superiore a 0,8.

Nella fattispecie si chiede di conoscere se il divieto di utilizzazione di tali impianti presso il tipo di locali suddetti sia da riferire a bruciatori con potenzialità superiore a 30.000 kcal/h ovvero per qualsiasi potenzialità.

Questo Ufficio, per quanto di competenza, concorda col parere del Comando circa il divieto di contiguità e sovra o sottoposizione di ambienti destinati a pubblico spettacolo e trattenimento con locali, anche domestici, ove sono ubicati impianti utilizzanti g.p.l. e simili.